



# COMUNE DI STATTE

*REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE*

## INDICE

|                     |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| <b>Capo Primo</b>   | <b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'</b>  |                |
| <i>Art. 1</i>       | <i>Oggetto del Regolamento</i>   | <i>Pag. 3</i>  |
| <i>Art.2</i>        | <i>Finalità</i>  | <i>Pag. 3</i>  |
| <i>Art.3</i>        | <i>Definizione delle entrate tributarie</i>  | <i>Pag. 3</i>  |
| <i>Art.4</i>        | <i>Regolamenti specifici</i>   | <i>Pag. 4</i>  |
|                     |  |                |
| <b>Capo Secondo</b> | <b>DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>  |                |
| <i>Art.5</i>        | <i>Regolamentazione delle entrate tributarie</i>   | <i>Pag. 5</i>  |
| <i>Art.6</i>        | <i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>   | <i>Pag. 5</i>  |
|                     |  |                |
| <b>Capo Terzo</b>   | <b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |                |
| <i>Art.7</i>        | <i>Forme di gestione delle entrate</i>   | <i>Pag. 7</i>  |
| <i>Art.8</i>        | <i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>   | <i>Pag. 7</i>  |
|                     |  |                |
| <b>Capo Quarto</b>  | <b>RISCOSSIONE. RIMBORSI. INTERESSI. LIMITI DI ESENZIONE</b>   |                |
| <i>Art.9</i>        | <i>Riscossione</i>   | <i>Pag. 9</i>  |
| <i>Art.10</i>       | <i>Rimborsi</i>  | <i>Pag. 10</i> |
| <i>Art.11</i>       | <i>Interessi</i>   | <i>Pag. 10</i> |
| <i>Art.12</i>       | <i>Limite minimo dei versamenti e dei relativi rimborsi</i>  | <i>Pag. 10</i> |
| <i>Art.13</i>       | <i>Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari e dei relativi rimborsi</i> | <i>Pag.11</i>  |
|                     |  |                |
| <b>Capo Quinto</b>  | <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>   |                |
| <i>Art.14</i>       | <i>Disposizioni finali</i>   | <i>Pag. 12</i> |

# **CAPO PRIMO**

## **Oggetto del Regolamento. Finalità**

### **Art.1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, di natura tributaria, del Comune di Statte con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

### **Art.2**

#### **Finalità**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, a livello nazionale, in materia tributaria.

### **Art.3**

#### **Definizione delle entrate tributarie**

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

## **Art.4**

### **Regolamenti specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo viene ulteriormente disciplinata, nel dettaglio, con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

## **CAPO SECONDO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Art.5**

##### **Regolamentazione delle entrate tributarie**

1. Oltre al presente regolamento di carattere generale, per ciascun tipo di entrata tributaria il Comune adotta, nel rispetto delle disposizioni normative specifiche ed entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, apposito regolamento.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

#### **Art.6**

##### **Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la fissazione delle aliquote dell'ICI, mentre la Giunta Comunale determina le aliquote e le tariffe degli altri tributi locali.
2. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
3. Le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine

suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le tariffe dei tributi si intendono prorogate di anno in anno.

## **CAPO TERZO**

# **GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Art. 7**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

### **Art.8**

#### **Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.**

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
  - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione,

- l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
  - c) cura il contenzioso tributario;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.



## **CAPO QUARTO**

### **RISCOSSIONE. RIMBORSI. INTERESSI. LIMITI DI ESENZIONE**

#### **Art.9**

##### **Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata tramite l'agente del servizio nazionale di riscossione tributi, i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs.446/97, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati, con i quali poter attivare modalità di versamento alternative, come pagamenti tramite mezzi telematici o a mezzo accredito bancario.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate tributarie, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti tributari.

## **Art.10**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari per ciascun tributo comunale.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga ad eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente.

## **Art.11**

### **Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale .
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Ai provvedimenti di cui ai punti precedenti si applicano gli interessi legali al saggio vigente nell'anno oggetto dell'accertamento o del rimborso.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 12**

### **Limite minimo dei versamenti e dei relativi rimborsi**

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione o al rimborso degli stessi tributi, se l'importo del tributo riferito a ciascun periodo d'imposta, non supera i limiti di

seguito indicati:

| Tributo  | Limite |
|--|--------|
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (esclusa la tassa giornaliera)                     | € 12   |
| Tassa per l'occupazione permanente ed aree pubbliche   | € 1    |
| Tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e/o tassa giornaliera di smaltimento | € 1    |
| Imposta comunale sugli immobili  | € 5    |
| Imposta comunale sulla pubblicità permanente   | € 1    |
| Imposta comunale sulla pubblicità temporanea   | € 1    |
| Diritto sulle pubbliche affissioni   | € 1    |

2. Se gli importi dovuti o richiesti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento o il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare.

### **Art. 13**

#### **Limite di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari e dei relativi rimborsi**

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla relativa riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative e interessi, non supera i € 12,00.
2. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, per ciascun tributo e periodo d'imposta, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative e interessi, non supera i € 12,00.
3. Se l'importo del credito o del rimborso supera il limite previsto ai commi

precedenti, si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione o al rimborso per l'intero ammontare.

## **CAPO QUINTO**

### **Disposizioni finali**

#### **Art.14**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Il presente regolamento comporta l'automatica disapplicazione di ogni norma regolamentare, precedentemente adottata in materia tributaria, concernente la disciplina delle medesime fattispecie.
3. Sono abrogate, anche, tutte le disposizioni regolamentari in contrasto, con quelle contenute nel presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.